



Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

Determina n. 5/15.03.2016

**Adesione alla convenzione Consip S.p.A. "Energia Elettrica 13"
Lotto n.8 – Abruzzo, Molise e Puglia**

IL DIRIGENTE

- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa";
- **Visto** l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nonché del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- **Visto** l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- **Considerato** che la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici debbano determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Considerato** che il d.lgs. n.163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- **Considerato** che l'art.1 comma 494 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha stabilito, a decorrere dal 01 gennaio 2016, l'obbligo di approvvigionarsi, relativamente a specifiche categorie merceologiche, fra le quali rientra anche l'energia elettrica, attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A, di cui all'art. 26 della legge 488/1999;
- **Considerato** che questo T.A.R. ha in essere, a decorrere dalla data del 03 marzo 2002, un contratto per la fornitura di energia elettrica con ENEL SERVIZIO ELETTRICO e che la fornitura medesima è passata automaticamente ad ENEL SERVIZIO ELETTRICO – Servizio di Maggior Tutela a decorrere dal 01 gennaio 2015;
- **Preso atto** che dal 30 novembre 2015 (con validità fino al 09 dicembre 2016, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi) risulta attiva la convenzione Consip "Energia elettrica 13";
- **Ritenuto** che l'adesione alla convenzione "Energia Elettrica 13" potrà comportare un risparmio di spesa rispetto ai costi che, a parità di energia utilizzata, il TAR dovrà sostenere in futuro per la fornitura di energia elettrica attraverso il "servizio di maggior tutela" prestato da ENEL SERVIZIO ELETTRICO;
- **Valutato** che il consumo annuo di energia elettrica associato all'utenza del T.A.R., basandosi sulla media dei consumi rilevati negli ultimi 3 anni e considerato il trend in diminuzione, è stimabile, in via cautelativa, in circa 23000 Kwh;
- **Preso atto** del CIG master 6272122ECC associato al lotto n.8 (il cui ambito geografico è Abruzzo, Molise e Puglia) della convenzione Consip "Energia Elettrica 13" ed acquisito il CIG derivato: ZAD18FA971;
- **Vista** tutta la documentazione specifica della convenzione in oggetto, pubblicata sul portale Acquisti in rete P.A.;
- **Considerato** che trattasi di fornitura il cui importo è sotto soglia comunitaria;

DETERMINA

- **Di recedere** dal “servizio di maggior tutela” prestato da ENEL SERVIZIO ELETTRICO;
- **Di aderire** alla convenzione Consip S.p.A. “Energia Elettrica 13 – lotto 8 – Abruzzo, Molise e Puglia” a decorrere dal 01 giugno 2016;
- **Di dare atto** che il contratto di fornitura avrà una durata di 12 mesi (salvo eventuali proroghe) a partire dalla data di attivazione;
- **Che** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel legale rappresentante del Punto Ordinante.

Campobasso, 15 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giuseppe Turco

